

(N. 796)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 ottobre 1954 (V. Stampato N. 67)*

d'iniziativa del Deputato LOZZA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 NOVEMBRE 1954

**Orari d'obbligo per gli insegnanti degli istituti e scuole
di istruzione tecnica.**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'orario d'obbligo d'insegnamento dei professori negli istituti tecnici di qualsiasi tipo, nelle scuole di magistero professionale per la donna, nelle scuole tecniche e professionali femminili, nelle scuole e corsi d'avviamento professionale, è fissato in 18 ore settimanali.

Quando l'insegnamento in un sol corso della materia o del gruppo di materie costituenti la cattedra comporta un orario inferiore a quello sopra indicato, il completamento fino alle 18 ore deve essere fatto, per le stesse materie, in corsi paralleli od in classi collaterali.

Non sussiste l'obbligo del completamento quando la cattedra comporta un orario settimanale non inferiore alle 16 ore e il completamento stesso non può essere attuato senza superare le ore 18 settimanali.

Per le cattedre di materie tecniche possono essere stabiliti orari d'obbligo d'insegnamento inferiori alle 18 ore settimanali.

Se l'insegnamento in un solo corso della materia o del gruppo di materie costituenti la cattedra comporta un orario settimanale superiore alle 18 ore, il professore ha diritto, per le ore eccedenti la diciottesima, alla retribuzione supplementare stabilita dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 2.

Ai fini della presente legge la prima classe degli istituti tecnici, detta di collegamento, è considerata parte integrante dell'istituto stesso.

Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, provvederà con proprio decreto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, ad apportare, in applicazione della presente legge, le necessarie modifiche agli

orari d'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione tecnica e di avviamento professionale e agli obblighi d'insegnamento dei professori in servizio nei medesimi istituti e scuole.

Art. 3.

A parziale deroga delle disposizioni vigenti, l'insegnamento impartito dai professori degli istituti e scuole d'istruzione secondaria oltre le 18 ore settimanali è retribuito in diciottesimi dello stipendio minimo mensile relativo

al grado iniziale del ruolo di appartenenza o di equiparazione.

La retribuzione supplementare è dovuta per l'intero anno scolastico.

Art. 4.

Le disposizioni in contrasto con la presente legge, in particolare quelle contenute negli statuti e nelle tabelle organiche, sono modificate in conformità o abrogate.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI